



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VERBANIA

riunita con l'intervento dei Signori:

☐ TERZI	MASSIMO	Presidente
☐ PINOLINI	ANTONIO	Relatore
☐ TERZOLI	LUIGI	Giudice
☐		
☐		
☐		
☐		

SEZIONE 1

30/06/2010 ore 15:30

SENTENZA

N° 73. 01. 2010

PRONUNCIATA IL:

30.06.2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

29.11.2010

Il Segretario

Luigi Terzoli

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 42/10
depositato il 16/02/2010

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13820090006460939 I.V.A. 2006
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VERBANO-CUSIO-OSSOLA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO DOTT.STEFANO
VIA ROMA,26 28041 ARONA NO

Copia Autentica
della Sentenza
Il Collegio Tributario



Conclusioni per il ricorrente

Chiede:

- in via principale annullare l'atto impugnato;
- in via subordinata annullare le sanzioni irrogate e condannare l'Ufficio Tributario al rimborso di quanto eventualmente pagato dal contribuente al solo scopo di evitare l'azione esecutiva, nonché condannare l'amministrazione Finanziaria alla rifusione delle spese del giudizio ex art. 15 D.Lgs. 546/92, forfetizzabili in Euro 500,00 + 4% CPDC e IVA 20%, oltreché spese per euro 100,00.

Conclusioni per l'Agenzia delle Entrate

Chiede di ritenere valida la cartella di pagamento n. 138 2009 00064609 39 oltre accessori.

Con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese di giudizio che si liquidano con separata nota.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

ricorre avverso iscrizione a ruolo di cui alla cartella esattoriale n. 138 2009 0006460939 di Euro 3.423,00 per IVA oltre interessi per € 246,97 e sanzioni per € 1.026,90, notificata per avere il ricorrente omesso di allegare al modello unico 2007/redditi 2006 la dichiarazione annuale dell'IVA.

La dichiarazione dei redditi per il 2006 era stata presentata il 27 novembre del 2007 e in sede di controllo automatizzato l'amministrazione finanziaria rilevava che erano stati omessi i quadri relativi all'IVA.

La stessa amministrazione procedeva, pertanto, al recupero a tassazione del credito IVA in seguito al quale il contribuente ne chiedeva l'annullamento autotutela, sostenendo che, pur non avendo presentato la dichiarazione annuale relativa all'IVA del 2006, egli poteva ugualmente utilizzare il suo credito, pari a € 3.423,00, perché risultante dalle scritture contabili presentate.

Ricorre il ..., sostenendo che per legge, così come interpretata dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte e dalle Commissioni Tributarie, nonché dallo stesso Ministero, l'omessa dichiarazione annuale del credito dell'IVA non faceva perdere il diritto alla detrazione, qualora risultasse dai registri contabili e dalle liquidazioni periodiche, regolarmente effettuate, come nella fattispecie.

Chiedeva, in via principale, l'annullamento dell'atto impugnato e, in via subordinata, l'annullamento delle sanzioni irrogate, nonché la condanna dell'ufficio tributario al rimborso di quanto eventualmente corrisposto dal contribuente al solo fine di evitare l'azione esecutiva.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, sostenendo che il diritto alla detrazione dell'IVA era ammesso, purché l'esistenza del credito fosse accertata dall'Ufficio a seguito dell'attività di controllo



dell'annualità per la quale la dichiarazione era stata omessa e, inoltre, che l'accertamento induttivo era un "potere" e non un "obbligo" dell'amministrazione finanziaria, per cui la cartella era stata legittimamente emessa.

OSSERVA

Il ricorso è fondato.

Ripetutamente la giurisprudenza, anche della Suprema Corte, ha deciso che "In tema di IVA, il contribuente che, avendo regolarmente annotato tutte le fatture dalle quali scaturisca per lui un credito di imposta e operato la detrazione del credito nelle liquidazioni periodiche, non presenti poi la dichiarazione annuale, può computare l'imposta detraibile, risultante dalle liquidazioni periodiche, nella dichiarazione dell'anno successivo, atteso che, ai sensi del comma 4 dell'art. 28 DPR 26.10.1972 n. 633, il diritto alla detrazione si perde solo quando questa non venga computata sia nel mese di competenza che in sede di dichiarazione annuale" (Cass. 523/2002, 2063/1998, 544/1997, Comm. Trib. Reg. Lecce, sez. XXII, 26 febbraio 2003, n. 4, Comm. Trib. Prov. Novara, 19 dicembre 2000, n. 262, Comm. Trib. Di Rieti dell'11.05.1989).

In particolare la decisione n. 544 del 1997 della Suprema Corte ha precisato che "Occorre, distinguere l'ipotesi dell'omessa registrazione di documenti contabili ... dall'ipotesi di regolare effettuazione delle detrazioni di legge nelle dichiarazioni mensili di competenza, alle quali non segua la presentazione della dichiarazione annuale.

Nel primo caso manca l'esposizione del credito d'imposta e, quindi, non è ipotizzabile alcuna detrazione né nel mese di competenza né nella dichiarazione annuale regolarmente presentata, sicché non è possibile alcun recupero del credito d'imposta per effetto di una tardiva registrazione delle fatture relative.

Nel secondo caso, invece, il contribuente che si sia limitato – come nella specie – a omettere la presentazione della dichiarazione annuale, pur avendo regolarmente annotato tutte le fatture dalle quali scaturisca per lui un credito di imposta e operato la detrazione nella dichiarazione relativa al mese di competenza, non può verificarsi alcuna decadenza a suo carico, poiché questa si verifica, secondo quanto dispone il quarto comma dell'art. 28 del DPR 633/72, solo quando la detrazione non venga computata nel mese di competenza e non venga poi recuperata nella dichiarazione annuale".

Dello stesso avviso è la Commissione Tributaria di Roma, XIV sezione, del 27 febbraio 2008, che riporta la risoluzione ministeriale n. 74 del 19 aprile 2007, secondo la quale "dalla lettura congiunta degli artt. 8 del DPR 322 del 1988 e 19 del DPR 633/72, è possibile desumere che la decadenza del diritto alla detrazione ricorre soltanto nel caso in cui il medesimo non è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo

Procedimento





SEZIONE

N° 1

REG. GENERALE

N° 42/10

UDIENZA DEL

30/06/2010

ore 15:30

anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Ciò posto ritiene detraibili le imposte risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite.

A tal riguardo la Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che la decadenza si verifica, secondo quanto stabilisce il quarto comma dell'art. 28 del DPR 633/72, solo quando la detrazione non venga computata nel mese di competenza e non venga poi recuperata nella dichiarazione annuale".

Nella fattispecie non è in contestazione la regolare annotazione della fatture dalle quali il contribuente trae diritto ad un credito di imposta né l'aver operato la detrazione nella dichiarazione relativa ai mesi di competenza, ma, sempre nel caso in esame, è stata omessa la presentazione della dichiarazione annuale, per cui la detrazione spetta al

Infine la Commissione ritiene irrilevante che l'accertamento induttivo da parte dell'amministrazione finanziaria non costituisca un obbligo, ma solo una facoltà e ciò in quanto, qualora la stessa amministrazione non dovesse procedere ad alcun accertamento, il contribuente verrebbe a corrispondere ugualmente una somma, per mancata detrazione del credito d'imposta, comunque non dovuta.

P.Q.M.

La Commissione annulla l'iscrizione a ruolo di cui alla cartella esattoriale n. 138 2009 00064609 39 e condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Verbania al rimborso delle spese di giudizio che liquida in € 500,00, oltre 4% CPDC, IVA 20% e spese vive in € 100,00.

Verbania, 30.06.2010

Il Relatore
Antonio Pinolini

Il Presidente
Massimo Terzi

Il Presidente